



CITTÀ DI SOLOFRA

PROVINCIA DI AVELLINO

FORMAZIONE A DOMANDA DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE Art. 9, legge 30 aprile 1999, n. 120.

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

gli elettori che desiderino essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda, **entro il 30 novembre 2026** presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore nel Comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.*

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro o tramite il sito istituzionale www.comune.solofra.av.it.

SOLOFRA, 30/09/2026

IL SINDACO

Nicola MORETTI

*Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) coloro che, alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali di sezione;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.